

# PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI LOTTA ALLA MAFIA E ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

*(Governi Berlusconi I e II)*

## Indice

1. **Potenziamento delle indagini;**
2. **Potenziamento delle carceri e regime penitenziario speciale per i condannati per reati di mafia (articoli *4-bis* e *41-bis* dell'ordinamento penitenziario);**
3. **Inasprimento del sistema penale per i reati di mafia;**
4. **Misure di prevenzione (personali e patrimoniali);**
5. **Disposizioni in favore delle vittime della mafia e del terrorismo;**
6. **Ratifica di accordi internazionali**

## Schede

### 1 - POTENZIAMENTO DELLE INDAGINI

Con la **legge 30 giugno 2009, n. 85**, sono stati istituiti la Banca Dati nazionale del DNA e il laboratorio centrale. E' stata adottata la disciplina per i prelievi coattivi. Si tratta di misure di fondamentale importanza per l'identificazione degli autori dei delitti.

*Governi di centro-sinistra (XIII e XV Legislatura): nessun provvedimento in questo settore*

### 2 - POTENZIAMENTO DELLE CARCERI. REGIME PENITENZIARIO SPECIALE PER I CONDANNATI PER REATI DI MAFIA (ARTICOLI **4-BIS** E **41-BIS** DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Con il **decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201** (cony. **nella legge 14 novembre 2002 n. 259**), è stato previsto un piano straordinario pluriennale di interventi per il potenziamento del settore penitenziario (acquisizione e adeguamento di edifici, opere, infrastrutture e impianti, per un investimento pari a euro 93.328.000).

Con la **legge 23 dicembre 2002, n. 279**, sono state modificati due fondamentali articoli dell'ordinamento penitenziario: l'art. *4-bis* e l'art. *41-bis* (legge 26 luglio 1975, n. 354).

In particolare:

- la concessione dei benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno; permessi premio e misure alternative alla detenzione) è stata subordinata alla collaborazione del detenuto con la giustizia e alla mancanza di elementi per ritenere collegamenti con la criminalità organizzata;
- il regime di detenzione speciale per i mafiosi (art.41-bis), che consiste nella sospensione da parte del Ministro della Giustizia delle normali regole di trattamento dei detenuti, è stato stabilizzato (sino a quel momento, il 41-bis era una misura temporanea).

La recente **legge 15 luglio 2009, n. 94**, ha ulteriormente inasprito il regime del 41-bis, prevedendo che:

- l'emissione del decreto che dispone il regime carcerario speciale può essere richiesta anche dal Ministro dell'interno;
- la durata del provvedimento è innalzata a 4 anni (in precedenza, la durata era compresa tra 1 e 2 anni);
- la proroga può essere biennale (prima, era annuale);

- sono stati specificati i criteri cui il giudice si deve attenere nel valutare se disporre o meno la proroga.
- la competenza a decidere sui reclami avverso i decreti ministeriali è stata attribuita al Tribunale di sorveglianza di Roma (in precedenza, era competente il Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto è assegnato).

Con queste modifiche, il regime di detenzione speciale per i mafiosi è stato inasprito nella maggiore misura consentita dai principi costituzionali e da quelli in materia di diritti dell'uomo.

Con la **legge 27 febbraio 2009, n. 14**, sono stati attribuiti poteri straordinari al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per realizzare nuove infrastrutture carcerarie.

*Nel 1998, durante i governi di centro-sinistra, sono state chiuse le carceri di massima sicurezza di Pianosa e del/ 'Asinara. Nessun altro provvedimento in questo settore nella XIII e XV Legislatura.*

### 3 — INASPIMENTO DEL SISTEMA PENALE PER I REATI DI MAFIA

Con la **legge 5 dicembre 2005, n. 251**, è stato **inasprito il sistema penale** per gli autori di delitti di mafia e terrorismo (e altri gravissimi reati):

- sono state aumentate sino al doppio le pene per i reati previsti dall'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso); dall'art. 418 c.p. (assistenza agli associati); dall'art. 644 c.p. (usura);
- per i reati di mafia e di terrorismo, è previsto che la sospensione e l'interruzione della prescrizione può avere durata illimitata;
- è stata dichiarata l'imprescrittibilità dei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, anche quando tale pena è la conseguenza dell'applicazione di circostanze aggravanti;
- in caso di recidivo reiterato, non è possibile concedere le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti;
- in materia di esecuzione della pena, sono state previste restrizioni per la sospensione dell'esecuzione della pena (art. 656 c.p.p.) e l'esclusione delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge 354/1975.

*Governi di centro-sinistra (XIII e XV Legislatura): nessun provvedimento in questa materia*

#### 4 - MISURE DI PREVENZIONE (PERSONALI E PATRIMONIALI)

Il **decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92**, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125 (*primo pacchetto sicurezza*), e la recente **legge 15 luglio 2009, n.94** (*legge in materia di sicurezza pubblica*), hanno fortemente inasprito il sistema delle misure di prevenzione contro i mafiosi:

- è stato escluso il patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio) per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa;
- le misure di prevenzione possono essere applicate ai soggetti indiziati di gravi reati associativi (e non soltanto di reati di mafia);
- al procuratore nazionale antimafia è stato attribuito il coordinamento di tutti i procedimenti di prevenzione antimafia;
- la confisca può essere disposta anche in caso di morte del soggetto indiziato (in questo caso, viene eseguita nei confronti degli eredi o degli aventi causa);
- sono state introdotte nuove norme per la custodia e l'amministrazione dei beni sequestrati alla mafia (i beni mobili, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati alle organizzazioni criminali potranno essere usati anche per esigenze di polizia giudiziaria, protezione civile o tutela dell' ambiente);
- è stata prevista la nullità degli atti fittizi di disposizione compiuti sui beni (ad es., trasferimenti e intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado);
- sono state previste pene (pecuniarie e interdittive) anche per le società e gli enti nel cui interesse o nel cui vantaggio si è costituita l'associazione mafiosa (principio della responsabilità della persona giuridica);
- sono state introdotte specifiche misure per prevenire le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti (ad es., il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri; l'Alto commissario antimafia può svolgere accessi e accertamenti nei confronti dei soggetti contemplati dalla normativa antiriciclaggio, come banche, istituti di credito pubblici e privati, per verificare se ricorrono pericoli di infiltrazione da parte delle organizzazioni mafiose);
- è stata aggiornata la disciplina sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali infiltrati dalla mafia.

*Con queste modifiche la legislazione antimafia è stata estesa nella maggiore misura consentita dai principi costituzionali e da quelli in materia di diritti dell'uomo.*

*Governi di centro-sinistra (1111 e XV Legislatura): nessun provvedimento in questa materia*

## 5 - DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DEL TERRORISMO

Con il **decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13** (convertito nella legge 2 aprile 2003, n. 56) è stato previsto che le vittime di attentati terroristici che abbiano riportato invalidità permanenti ricevano in tempi brevi gli emolumenti previsti dalla legge. E' stata aumentata dal 20% al 90% l'elargizione provvisoria che deve essere data agli aventi diritto.

Con la **legge 3 agosto 2004, n.206** è stato attribuito alle vittime italiane delle stragi terroristiche e ai relativi familiari uno speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili, soggetto a perequazione automatica; un risarcimento *una tantum* fino a 200 mila euro; benefici e aumenti pensionistici (o riduzione irpef sulla pensione stessa)

Con il **decreto legge n. 151-2008**, convertito nella legge 186/2008 (*secondo decreto sicurezza*) è stato incrementato di 30 milioni di euro il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

*In questa materia, gli ultimi provvedimenti risalivano agli anni 1998-1999 (XIII Legislatura). Si tratta della legge 407/98 (prevedeva benefici economici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata): del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, cony. nella legge 414/99 (conteneva disposizioni a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell' usura, prevedeva benefici economici per le vittime di richieste estorsive e usura); e della legge 512/99 (Istituzione di un Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso).*

## 6 - RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI

Molto importante è stata l'attività di recepimento di accordi internazionali.

La **legge 14 marzo 2005, n.41**, ha dato attuazione alla decisione dell' Unione europea del 28 febbraio 2002, che ha istituito l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

La **legge 22 aprile 2005, n. 69**, ha dato attuazione al mandato d'arresto europeo, che semplifica l'estradizione tra gli Stati membri.

La **legge 16 marzo 2006, n. 146**, ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

*Governi di centro-sinistra (XIII e XV Legislatura): nessun provvedimento in questa materia*